

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1115.

**Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1998, n. 332 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe».**

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche per la qualità della vita di concerto con l'Assessore alla salvaguardia e cura della salute;

Visto il D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe», ed in particolare l'art. 8, comma 1, del suddetto regolamento;

Considerato quanto stabilito nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 5332 del 2 novembre 1999, avente per oggetto: «Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe»;

Considerato opportuno adottare modalità e condizioni di fornitura aggiuntive come concordato in sede interregionale;

Visto l'accordo proposto tra coordinamento delle regioni a livello nazionali e le associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) firmato in data 23 novembre 1999;

Visto lo schema di accordo del coordinamento tra la regione Lazio e le associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) dei dispositivi di cui all'allegato 1 del D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, siglato in data 27 marzo 2000 che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato A1);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

**Delibera:**

1) di fissare come corresponsione da parte della A.U.S.L. ai soggetti erogatori che aderiranno all'accordo allegato il massimo delle tariffe (100%) come previsto nell'allegato 1, dell'elenco 1 del nomenclatore tariffario D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe»;

2) di fissare come corresponsione da parte delle A.U.S.L. ai soggetti erogatori che non aderiranno all'accordo allegato l'80% delle tariffe previste nell'allegato 1 dell'elenco 1 del nomenclatore tariffario D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332 «regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe»;

3) di stabilire come decorrenza di quanto stabilito nei punti 1 e 2 della presente deliberazione, il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione stessa;

4) di stabilire che le comunicazioni di accettazione dell'accordo, che resterà valido fino all'emanazione del nuovo nomenclatore, dovranno essere compilate secondo la modu-

listica allegata alla presente deliberazione, che fa parte integrante della stessa, e che può essere reperita nel sito Internet della Regione Lazio (<http://www.regione.lazio.it>), (allegato A2);

5) di stabilire che tali comunicazioni di accettazione in sede di prima applicazione dovranno essere presentate al dipartimento interventi socio sanitari ed educativi per la qualità della vita entro i 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione stessa;

6) di stabilire che tali comunicazioni di accettazione verranno raccolte ed inviate alle A.U.S.L. dal Dipartimento interventi socio sanitari ed educativi;

7) il Dipartimento interventi socio sanitari ed educativi per la qualità della vita successivamente alla fase di prima applicazione raccoglierà ogni tre mesi (fa fede la data di ricezione della domanda) le comunicazioni di accettazione dell'accordo pervenute e le invierà alle A.U.S.L. nei 15 giorni successivi a tale scadenza trimestrale.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge n. 127, del 1997.

ALLEGATO A1

DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI  
PER LA QUALITÀ DELLA VITA

PROPOSTE DELLA SEZIONE LAZIO  
DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO  
DEL COORDINAMENTO

TRA  
LA REGIONE LAZIO  
E

LE ASSOCIAZIONI DEI FORNITORI (SOGGETTI EROGATORI)  
DEI DISPOSITIVI DI CUI ALL'ELENCO 1 DEL D.M. 332/99  
ANPO - FIO-Confesercenti - ANA - AISO - AIO - FIOTO -  
ARHEA - RIZZOLI - INALIL - ANAP - FNAI - FEDERSAN -  
FEDERLAZIO

Si conviene di adottare le seguenti modalità e condizioni di fornitura aggiuntive rispetto a quelle base previste in sede nazionale.

Modalità e condizioni di fornitura aggiuntive contratte tra la Regione Lazio e le Associazioni dei fornitori dei dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 del D.M. 332/1999, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, valido fino all'emanazione del nuovo nomenclatore.

L'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle suddette modalità e condizioni di fornitura aggiuntive comporterà la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999.

1. Consegna della scheda-progetto, che contiene o accompagna il preventivo, indicante elementi identificativi:

- dell'azienda fornitrice;
- dell'ente erogante;
- della prescrizione;
- lo sviluppo a codice del nomenclatore e i relativi importi;
- la descrizione del dispositivo tecnico;
- le eventuali osservazioni del tecnico competente.

Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della «riconducibilità» la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente. Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda progetto è costituita dalla scheda «fornitura-consegna», che, nel caso di forniture per la quali si ricorra alla procedura della «riconducibilità» indicherà parimenti la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

2. Scelta di componenti con marcatura CE per la realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.

3. Adozione di un sistema organizzativo e produttivo codificato attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.

4. Redazione di un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo.

5. Contenimento dei tempi di riparazione, per i dispositivi per quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi, indicati per le rispettive forniture.

6. Disponibilità ad adeguare gli ambienti e servizi per il ricevimento dei pazienti con conseguente eliminazione delle barriere che impediscono o limitano la mobilità dei pazienti medesimi, nei locali ad essi destinati.

7. Disponibilità a collaborare con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini del presente accordo, tramite la costituzione di apposita Commissione a livello regionale di cui faranno parte anche i rappresentanti delle associazioni che hanno sottoscritto il presente accordo. Detta Commissione dovrà inoltre affrontare nell'immediato le seguenti problematiche:

a) verifica della compatibilità di ambienti e servizi rispetto ai bisogni dell'utenza;

b) verifica della presenza all'interno della struttura erogatrice dei dispositivi di cui all'elenco 1 del D.M. 332/99 del personale tecnico abilitato.

8. Preventiva comunicazione del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro.

9. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti.

10. Disponibilità a stabilire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la fornitura temporanea di un presidio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione.

11. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la previsione della redazione della scheda progetto a domicilio.

12. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti la previsione di interventi di addestramento domiciliare.

13. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, tempi determinati di controllo e revisione del presidio fornito.

14. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, più lunghe durate dei tempi di garanzia.

15. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, forme di informatizzazione di trasmissione della documentazione anagrafico contabile.

16. Modalità di fatturazione e pagamento, le aziende fornitrici presenteranno all'Azienda U.S.L. che ha rilasciato l'autorizzazione, una fattura unica mensile, con allegati i seguenti documenti giustificativi:

a) autorizzazione;

b) dichiarazione di ricevuta dell'assistito o di chi ne esercita la tutela.

Ove si tratti di fornitura di dispositivi riconducibili, di cui all'art. 1, comma 5, del D.M. 332/99, l'azienda fornitrice tenuta a distinguere la quota di spesa fatturata a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come risulta dall'autorizzazione, della quota già saldata dall'assistito.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un dispositivo la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dall'Azienda U.S.L. di competenza procederà alla fatturazione l'azienda fornitrice anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:

50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova;

80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova per i quali si è reso necessario il modello di gesso o materiale sintetico;

100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la consegna.

Prima di procedere alla fatturazione il fornitore darà comunicazione all'Azienda U.S.L. dell'impossibilità della prova o della consegna del dispositivo. L'Azienda U.S.L. di competenza provvederà entro i venti giorni alla verifica del dispositivo. Trascorso tale termine, anche

senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopra indicati e per i dispositivi pronti per la consegna, provvederà all'invio degli stessi all'Azienda U.S.L. di competenza.

L'Azienda U.S.L. provvederà al pagamento delle fatture entro novanta giorni dal loro ricevimento, purché complete della prevista documentazione ed i collaudi, ove prescritto, siano stati effettuati o siano trascorsi almeno venti giorni dalla data di comunicazione di consegna del dispositivo.

ANPO: (firma illeggibile)

FIO-Confescenti: (firma illeggibile)

ANA: (firma illeggibile)

AISO: (firma illeggibile)

AIO: (firma illeggibile)

FIOTO: (firma illeggibile)

ARHEA: (firma illeggibile)

RIZZOLI: (firma illeggibile)

INALIL: (firma illeggibile)

ANAP: (firma illeggibile)

FNAI: (firma illeggibile)

FEDERSAN: (firma illeggibile)

FEDERLAZIO: (firma illeggibile)

ALLEGATO A2

#### COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE ACCORDO REGIONALE DEGLI EROGATORI DEI DISPOSITIVI PROTESICI DI CUI ALL'ELENCO 1 - D.M.S. n. 332/1999

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 maggio 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .....

residente a ..... C.A.P. ....

via/piazza .....

Legale rappresentante di:

Denominazione azienda/ditta .....

Codice fiscale ..... Partita I.V.A. ....

Sede legale:

Via/piazza ....., n. ....

C.A.P. .... Città ..... Provincia .....

tel. .... fax .....

Sede operativa principale:

Via/piazza ....., n. ....

C.A.P. .... Città ..... Provincia .....

tel. .... fax .....

Vista la D.G.R. n. .... del .....

consapevole:

della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e che decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

che le informazioni rese dal sottoscritto/a, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»).

Dichiara:

Di accettare le condizioni e modalità di cui all'allegato A2 della D.G.R. n. .... del ..... e conseguentemente garantire, oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, anche quelli ulteriori connessi a dette condizioni e modalità, e conseguentemente di accettare il connesso livello tariffario pari al 100% delle tariffe di cui al D.M.S. 332/1999.

inoltre dichiara:

Di essere in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita, ai sensi della normativa vigente, dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del D.M. 332/1999;

Di essere iscritto presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 3, comma 1, per l'erogazione dei dispositivi definiti «su misura» ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del D.Leg.vo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del D.M.S. 332/1999;

Di essere operante nella Regione Lazio.

Il sottoscritto si impegna inoltre a segnalare le eventuali variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Data .....

Il/la dichiarante .....

Ai sensi della normativa succitata, l'autentica della firma può essere omessa se il dichiarante allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido e di seguito indicata:

tipo .....

numero .....

data del rilascio .....

autorità .....

Esente dall'imposta di bollo.

Si possono dichiarare:

stati fatti e qualità personali, altri fatti giuridicamente rilevanti, che il dichiarante rende nel proprio interesse e che sono a diretta conoscenza dello stesso, anche se riguardano altri soggetti;

la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

N.B.: La dichiarazione deve essere contestualmente all'istanza, in essa richiamata, o ad essa collegata funzionalmente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1133.

**Art. 5, 7° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, individuazione delle modalità di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 68/1999.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro, di concerto con l'Assessore all'Economia e Finanza;

Visto lo Statuto regionale;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto l'art. 5, comma 3, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede per i datori di lavoro privati e per gli Enti pubblici, Economici, la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

Visto l'art. 5, comma 4, il quale dispone che, con decreto del Ministro occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene, solo in presenza di adeguata motivazione;

Visto l'art. 5, comma 5, il quale prevede, in caso di totale o parziale omissione, del versamento del contributo per l'esonero parziale nella misura dovuta, a carico del datore inadempiente, la sanzione, amministrativa della maggiorazione della predetta somma dal 5 al 24% su base annua;

Visto il 7° comma dell'art. 5, con cui si dispone che le Regioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 68/1999; determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme riguardanti i contributi per la concessione del beneficio dell'esonero parziale e alle sanzioni ad esso correlate per totale inadempienza;

Visto l'art. 14, della legge n. 68/1999, istitutivo del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

Visto il 3° comma del predetto articolo in cui si determina che in detto fondo dovranno confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative e dei contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge n. 68/1999, nonché i contributi di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 4 del 17 gennaio 2000, nella parte riguardante le disposizioni in materia di esoneri parziali;

Considerata la temporanea impossibilità di provvedere alla formulazione delle disposizioni normative regionali previste dall'art. 14 della legge n. 68/1999, a causa della incompleta emanazione delle norme regolamentari in materia da parte dell'autorità governativa competente, avuto particolare riguardo agli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 5 della legge n. 68/1999;

Ritenuto di dover, comunque, provvedere ad una prima regolamentazione della materia, secondo quanto prescritto dalla richiamata circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e di dover conseguentemente, individuare le modalità di presentazione della domanda di esonero parziale, nonché quelle di versamento dei contributi e delle sanzioni a detto istituto conciate da parte dei datori di lavoro interessati;

Valutata, per quanto sopra, la necessità di individuare un capitolo nel bilancio regionale con relativo n. di conto corrente che consenta l'effettuazione e la corretta imputazione dei versamenti dovuti a titolo di contributi o sanzioni connesse all'istituto giuridico di cui trattasi;

Vista la legge n. 127/1997;

Delibera:

1) I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, prevista in applicazione della legge 68/99, possono proporre domanda di esonero parziale al centro per l'impiego competente per territorio in cui ha sede l'impresa, individuato da ogni Provincia, nell'ambito dei bacini di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 222 del 1° febbraio 2000;